CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale

N. 2762 del 16/09/2021

Classifica: **010.29.01** Anno **2021** **(Proposta n° 11775/2021)**

Oggetto	**CONCESSIONE PER ESPOSIZIONE ED OCCUPAZIONE PERMANENTE – RINNOVO – N. PB 012539 – S.R. CHIANTIGIANA KM 33,555 LATO SINISTRO: IMPIANTO SEGNALETICO COMPOSTO DA UN (1) CARTELLO BIFACCIALE NON ILLUMINATO DI CM 170 X 235 CARTELLO PUBBLICITARIO/ SOGGETTO RICHIEDENTE CIBRA PUBBLICITA' SRL – COMUNE: GREVE IN CHIANTI.**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - U.O. PUBBLICITA**
Ufficio Responsabile	**P.O. Tpl E Concessioni E Autorizzazioni Codice Della Strada - Ambito Concessioni**
Riferimento PEG	**725**
Resp. del Proc.	**RITA DABIZZI**
Dirigente/Titolare P.O.	**Rita Dabizzi**

NARRIC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Vista la richiesta prot. **36108** del 20/07/2021, presentata da NADDEI ERNESTO quale legale rappresentante della società CIBRA PUBBLICITA' SRL con sede in SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), via PAOLO TESIO 25 partita Iva 00501230015, volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione di un impianto segnaletico composto da un messaggio bifacciale, collocato lungo la strada provinciale S.R. CHIANTIGIANA KM 33,555 LATO SINISTRO nel Comune di GREVE IN CHIANTI avente le seguenti caratteristiche:

- tipo bifacciale, non illuminato
- dimensioni : cm 170 x 235;

Visto l'articolo 14 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 che attribuisce poteri e compiti agli Enti proprietari delle strade allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedendo alla manutenzione, controllo tecnico e gestione delle strada e loro pertinenze, ed al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui al Titolo II del Codice della Strada nonché alla vigilanza delle violazioni alle disposizioni di cui allo stesso Titolo II;

Dato atto che con Legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88, art. 23 comma 3, come modificata ed integrata con Legge Regionale n. 22/2015, sono state delegate alle Province e alla Città metropolitana le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;

Visti anche gli articoli 23, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n° 495 contenente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.04 n. 42 e successive integrazioni e modifiche e il D.P.R. 13.02.17 n. 31;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19 del 31.03.2021;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria tecnica effettuata dai tecnici della Città Metropolitana;

Visto l'atto dirigenziale n. 2069 del 05.08.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa TPL Concessioni e Autorizzazioni del Codice della strada,

DETERMINA

1. **Di concedere** alla società CIBRA PUBBLICITA' SRL con sede in SAN MAURIZIO CANAVESE (TO), via PAOLO TESIO 25 partita Iva 00501230015 il rinnovo per l'installazione del segnale descritto in premessa, fermo l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Il cartello pubblicitario finalizzato alla pubblicità o propaganda dei prodotti e delle attività, dovrà essere supportato da una idonea struttura di sostegno, dovrà essere collocato nel rispetto di quanto indicato dall'art. 47 comma 4, art 48 comma 1 e 2, art 49 e art 50 comma 1 e 2 e 4 del DPR n. 495/92 nonché a quanto indicato da questa Amministrazione attraverso il nuovo "Regolamento per la Disciplina Della Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse" approvato con D.C. Città Metropolitana n.19 del 31/03/2021 e successive modifiche, che disciplina le esposizioni pubblicitarie ed il corrispettivo dovuto a servitù di pubblico passaggio della Città Metropolitana di Firenze, pubblicato all'interno del sito internet http://www.cittametropolitana.fi.it
- Il cartello pubblicitario – di cm. 170 x 235, bifacciale, titolo oneroso, non illuminato, installato su suolo pubblico, la tipologia dei materiali ed i colori devono essere conformi alle norme e regolamenti vigenti in materia, nonché a quanto riportato nel bozzetto allegato alla domanda, salvo eventuali variazioni consentite nel rispetto dell'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92.
- Non sono consentite modifiche del messaggio senza preventivo assenso dell'Amministrazione concedente.
- Nel caso in cui il segnale risulta raggruppato in un "gruppo segnaletico unitario", dovrà essere rispettato quanto previsto al comma 8 dell'art.128 del D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
- Il concessionario dell'impianto e tutti gli inserzionisti presenti sullo stesso, sono tenuti a verificare il buono stato di conservazione del segnale e della struttura di sostegno, effettuando gli interventi necessari per la buona manutenzione, (art.53, comma 3 ed art.54, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R. n. 495 del 16/12/92) ed adempiendo nei tempi richiesti a tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Firenze per sopraggiunte necessità.

- Il concessionario dell'impianto è obbligato a rimuovere il segnale in caso di decadenza o revoca della concessione o in caso di motivata richiesta da parte della Città Metropolitana di Firenze.
- Nessun risarcimento è dovuto alla Società concessionaria in caso si rendesse necessario revocare il presente atto.
- Il Concessionario dell'impianto non potrà opporsi ad ulteriori richieste a cura di altri soggetti che intendessero aggiungere, previa domanda ed acquisizione del titolo autorizzativo all'Ente competente, altra segnaletica contenente anche messaggi pubblicitari, fino al completamento dell'impianto.
- L'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze si riserva il diritto di imporre al titolare della concessione, in qualsiasi momento e motivandone l'esigenza, la rimozione dell'impianto, lo spostamento o l'accorpamento del singolo segnale da inserire su altri impianti della stessa tipologia, fermo restando quanto disposto circa il piano di riordino nel "Regolamento per la Disciplina Della Pubblicità lungo le strade in gestione alla Città Metropolitana di Firenze o in vista di esse", approvato con D.C. Città Metropolitana n.119 del 19/12/2018 e successive modifiche.
- Le opere dovranno essere realizzate entro giorni 30 (trenta) dalla data di ritiro del presente provvedimento, scaduto tale termine il provvedimento deve intendersi revocato.
- Il provvedimento viene rilasciato salvo diritti di terzi; in particolare il concessionario è tenuto ad ottenere, prima dell'installazione, eventuali altre autorizzazioni degli enti competenti, osservandone le prescrizioni;
- Nel caso in cui al presente atto debba seguire il provvedimento finale rilasciato dal Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni o vincoli imposti dal Comune stesso**;**
- Il concessionario è il solo soggetto chiamato a rispondere di qualsiasi danno a persone o cose eventualmente derivante dall'inosservanza delle suddette prescrizioni, lasciando questa Amministrazione, i suoi dipendenti e gli autorizzati sollevati da qualsiasi forma di responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla presente concessione.
- La Società dovrà, inoltre, apporre sull'impianto pubblicitario a propria cura e spese una targhetta, ben visibile, nella quale siano riportati i seguenti dati:

a) CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE
b) CIBRA PUBBLICITA' SRL
c) Concessione *Pb/012539* del 06/08/2018
d) S.R. CHIANTIGIANA KM 33,555 LATO SINISTRO
e) Scadenza *05/08/2024* rinnovabile

Imposta di bollo pari a €16 assolta in modo virtuale Aut. Uff. Terr. Fi n°81225 del 19.07.2019.

Ai sensi dell'Art. 55, comma 2, la targhetta deve essere sostituita con altra aggiornata ad ogni rinnovo della concessione o in caso di variazione di uno dei dati in essa riportati.

2. La presente Autorizzazione viene rilasciata per un periodo di 3 anni (art. 27, comma 5, D.P.R. 285 del 30.04.92, art. 53, comma 6, D.P.R.495 del 16.12.92), decorrenti dalla data del presente provvedimento.
3. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente ogni variazione. In caso di trasferimento di titolarità dovrà essere presentata apposita domanda di voltura che dovrà contenere la documentazione giustificativa al

subentro e gli estremi del provvedimento di autorizzazione rilasciato al cedente. In caso di trasferimento di proprietà, risponde degli obblighi contratti verso l'ente fino a voltura avvenuta.

4. La presente autorizzazione è rilasciata:

- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo di non apportare modifiche o variazioni senza il preventivo assenso dell'Ente concedente;
- con l'obbligo della riparazione di eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere assentite;
- con facoltà di questa Amministrazione di imporre nuove condizioni, a tutela del pubblico interesse e /o nel rispetto di eventuali norme di legge o di regolamento che dovessero essere in futuro emanate;
- con la facoltà per l'Amministrazione di revocare il presente atto ove se ne presenti la necessità;
- sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni sopra dettate e in conformità agli elaborati tecnici, facenti parte dell'istanza prot. 36108 presentata in data 20/07/2021.

5. Di dare atto che per il Procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interesse, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. 62 del 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione.
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Toscana o in alternativa e per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge.
7. Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Generale per la raccolta e pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"

Ritirato il
Firma per ricevuta

Firenze, **16/09/2021**

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DABIZZI RITA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali"